

SQNPI FAQ- ultimo aggiornamento del 6 marzo 2026

Sommario

FAQ RELATIVE ALLA NORMA.....	2
Adesioni.....	2
Rettifiche	6
Recesso.....	7
Verifiche e certificazioni per le OA	7
Campionamenti	8
Definizioni	9
Scelta varietale e materiale di moltiplicazione - PCN	10
Colture avvicendate o intercalari.....	11
Geo-localizzazione dell'ODC	12
Chiusura dei controlli svolti dagli ODC	13
Adempimenti documentali e prodotti fitosanitari.....	13
Esclusione operatore.....	14
Trasformazione	14
Post-raccolta.....	15
Piano di controllo.....	15
Certificazione e uso del marchio.....	16
Logo	17
SQNPI e Biologico.....	18
FAQ RELATIVE ALLE LGNTA.....	19
FAQ RELATIVE ALLE LGNDI.....	19

FAQ RELATIVE ALLA NORMA

Adesioni

- 1. Qual è la differenza tra la domanda di adesione e quella di aggiornamento? È obbligatorio fare l'aggiornamento annuale della domanda?**
 - La domanda di adesione rappresenta la prima domanda che viene presentata dal richiedente per assoggettarsi al SQNPI (conformità ACA; marchio; conformità + marchio). Le tempistiche per la prima adesione e per gli aggiornamenti annuali sono specificate nella norma. Gli aggiornamenti annuali sono obbligatori. Ogni anno, coloro che vorranno confermare il proprio assoggettamento al SQNPI (sia esso finalizzato al marchio oppure alla ACA) devono obbligatoriamente aggiornare la propria domanda di adesione entro i termini specificati nella norma.
- 2. In merito alle scadenze di presentazione della domanda viene richiesto se, un operatore che abbia presentato domanda di adesione/aggiornamento entro in termini previsti dalla norma per la sola Conformità ACA, può presentare una domanda di rettifica per modifica dello scopo, con l'inserimento del Marchio, dopo la data di scadenza. Tale rettifica può essere accettata dall'ODC senza l'emissione di alcun provvedimento? A nostro avviso tale situazione si configura come un mancato rispetto dei termini di adesione e si traduce quindi in una sospensione della certificazione per l'anno in corso. È corretto?**
 - L'interpretazione riportata è corretta. Ai fini del marchio, il mancato rispetto dei termini determina, nel caso di prima adesione, una mancata adesione al regime di qualità per l'anno di riferimento.
- 3. Può un'azienda rilasciare nel 2025 una domanda di adesione ACA per l'anno 2024 (campagna ormai chiusa) coprendo eventuali "mancate" adesioni? Tale procedura sembra un controsenso con quanto previsto dalla Norma di Adesione, Gestione, Controllo SQNPI che, al cap. 5, impone l'obbligo per l'operatore di presentare annualmente la domanda. Non a caso sono stati definiti dei termini di scadenza per l'adesione o la conferma al SQNPI. Inoltre, la "data di adesione" che si inserisce in domanda non può essere retroattiva, ma può arrivare al massimo al 01/01 dell'anno di rilascio della domanda. Pertanto, si ritiene la domanda errata e non accoglibile ai fini dei controlli: l'azienda dovrebbe presentare una domanda per la campagna 2025 con data di adesione 01/01/2025. È corretto?**
 - Sulla base di quanto inserito nella norma l'interpretazione è corretta ovvero è necessario per l'operatore presentare la domanda ogni anno, pertanto, ai fini dei controlli la domanda non dovrebbe essere accolta. Tuttavia, tenuto conto che per le ACA, il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di aggiornamento determina l'eventuale decurtazione del premio da parte della regione competente, onde evitare di incorrere in un blocco dei finanziamenti PSR, si invita l'ODC a fare i dovuti controlli in attesa delle determinazioni della regione volte ad accertare i motivi del ritardo e a regolarizzare la domanda di aggiornamento anche per l'annualità 2024.

4. Qual è il periodo di impegno dell'operatore che si assoggetta al SQNPI?

- La norma del SQNPI prevede che, per la prima annualità, l'operatore possa presentare domanda di adesione al sistema nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio ed il 15 maggio (o data differente se prevista dai rispettivi bandi regionali). Gli impegni dell'operatore dovranno essere rispettati, a prescindere dalla data di adesione, a partire dal 1° gennaio, fatto salvo per quelle colture il cui ciclo colturale è antecedente (vedere caso dei cereali autunno-vernini) e per le quali viene richiesta la certificazione del marchio (o se previsto dal bando regionale). Per quest'ultima fattispecie, quindi, dovranno essere rispettati tutti gli impegni correlati all'intero ciclo colturale.

Pertanto, se una azienda aderisce al SQNPI il 15/05/2025 con finalità ACA è implicito che i suoi impegni siano annuali e quindi decorrano dal 01/01/ 2025 (fatto salvo diverse indicazioni previste dai bandi regionali); se una azienda aderisce al SQNPI il 15/05/2025 con lo scopo di certificare un prodotto con il marchio è necessario verificare gli impegni per tutta la fase di coltivazione anche se antecedente al 1° gennaio.

Per le annualità successive alla prima adesione si ricorda che, a prescindere dalla data di presentazione/aggiornamento della domanda (1° gennaio-15 maggio o data differente se prevista dai rispettivi bandi regionali), l'assoggettamento al sistema è continuativo.

5. Un operatore può aderire per una coltura come socio di una OA e presentare contemporaneamente domanda come operatore singolo per un'altra coltura?

È possibile purché la domanda come operatore singolo e come socio di una OA venga presentata per colture diverse. Per il caso presentato nella richiesta di chiarimento si avrà la domanda con il CUAA dell'OA per una specifica coltura ed una domanda con il CUAA dell'operatore singolo per una coltura differente.

6. Viene richiesto se, nel caso di un operatore (operatore A) che ha certificato i terreni a vigneto ed inviato le uve in conto lavoro ad una struttura terza (operatore B), anch'esso certificato SQNPI e restituente il vino imbottigliato ed etichettato all'operatore A, debba inserire nella domanda di adesione solo i terreni o anche la trasformazione/commercializzazione, tenuto conto che il codice in bottiglia è quello dell'operatore B ma il nome è dell'operatore A. La domanda è finalizzata a capire se l'ODC dell'operatore A ha responsabilità di verificare la conformità dell'etichetta.

- Ogni soggetto che gestisce anche una sola fase del processo deve aderire al SQNPI e, nel caso del post raccolta, compilare il proprio fascicolo con gli impianti. Ogni operatore dovrà caricare e scaricare nella sezione specifica del SI il prodotto in entrata e in uscita e sottoporsi ai controlli dell'ODC che, non obbligatoriamente deve essere quello del produttore. Pertanto, si potrebbero avere 10 distinti produttori che hanno ODC diversi che conferiscono a un condizionatore che fa la spumantizzazione dei vini e che ha un ulteriore ODC. Naturalmente, il condizionatore caricherà il prodotto certificato dall'ODC e restituirà prodotto spumantizzato certificato dal proprio ODC. Dal momento che si parla di conto terzi, anche nel caso in cui il condizionatore provvedesse a imbottigliare ed etichettare il prodotto, il produttore originario che riprende in carico il prodotto deve registrarlo sotto la veste di condizionatore finale.

7. Viene richiesto se, nel caso di azienda che svolge solo attività di azienda agricola e vinificazione senza imbottigliamento e che chiede la certificazione con Marchio SQNPI per terreni, trasformazione e commercializzazione, tenuto conto che per l'imbottigliamento ed etichettatura l'azienda potrebbe:

- **portare il vino ad un'altra cantina che imbottiglia ed etichetta;**
- **oppure chiamare in loco un terzo che porta la macchina per imbottigliare ed effettua l'attività presso di lui;**

in entrambi i casi, l'imbottigliatore ed etichettatore deve fare richiesta anche lui di domanda SQNPI con Marchio per la sola parte di imbottigliamento (come trasformatore)? L'imbottigliatore ed etichettatore deve effettuare l'adesione sia che la procedura venga svolta in esterno che se viene svolta da un terzo presso il sito del richiedente la certificazione?

- In termini generali, ogni volta che viene demandato lo svolgimento di una fase del processo a un nuovo soggetto è necessario che questo venga inserito nel regime SQNPI in maniera da sottoporre a verifica le attività che esso svolge ed evitare soluzioni di continuità nel tracciamento del processo produttivo.

Venendo ai casi concreti, possiamo affermare che quanto premesso è sicuramente un obbligo nella prima fattispecie prospettata nel quesito.

Nel secondo caso, più che del conferimento della gestione di una fase del processo a terzi, cosa che comporta il trasferimento da una sede all'altra di lotti di prodotto dei quali bisogna non perdere traccia, stiamo parlando di una prestazione d'opera in favore dell'operatore della fase di post-raccolta (trasformatore, confezionatore, ecc) il quale si avvale in loco della prestazione, ma rimane il soggetto responsabile del processo e di eventuali interruzioni del tracciamento del processo. Per cui, se nell'impianto di riferimento nel quale sono stoccati vari lotti di prodotto sfuso, si procede con l'imbottigliamento, avvalendosi dell'imbottigliatrice prevista in una formale prestazione d'opera, alla fine avremo i lotti di prodotto imbottigliato che è necessario poter mettere in relazione con quelli di origine; in tal caso non è pertanto obbligatorio che il soggetto che porta la macchina per imbottigliare, e che effettua l'attività di imbottigliamento, sia iscritto al regime SQNPI.

8. Viene richiesto se la sezione "commercializzazione" all'interno della domanda di adesione SQNPI, per la certificazione del prodotto e l'uso del marchio, debba essere compilata solo ed esclusivamente nel caso del prodotto sfuso, e se, diversamente, nel caso di commercializzazione di prodotto confezionato, la sezione "commercializzazione" all'interno della domanda SQNPI non debba essere compilata in fase di adesione.

- Viene confermata l'interpretazione ipotizzata nella richiesta di chiarimento. Il processo di certificazione SQNPI termina con il confezionamento del prodotto, tuttavia, tenuto conto che il prodotto può essere venduto anche sfuso, per quest'ultimo caso deve essere compilata la sezione "commercializzazione" all'interno della domanda di adesione SQNPI.

9. Un operatore che conduce 16 ettari di actinidia, di cui 8 ha di actinidia verde e 8 ha di actinidia giallo, può presentare la domanda SQNPI solo per il giallo?

- L'operatore dovrà necessariamente aderire al sistema coinvolgendo tutta la coltura nel processo di certificazione, cioè, sia l'actinidia gialla che verde.

10. Un'azienda con colture parallele situate nella stessa regione può chiedere la conformità ACA (no certificazione a marchio SQNPI), per le sole superfici chieste ad impegno SRA-01, anche se quelle escluse dall'impegno sono della medesima specie e varietà di quelle impegnate nel PSR, o vi è l'obbligo di chiedere la certificazione per tutte le superfici afferenti alla medesima coltura? Ad esempio, fermo restando che il bando regionale non preveda l'obbligo di impegnare l'intera SAU aziendale, se un operatore gestisce un'azienda nel comune di Ferrara con due corpi aziendali separati, entrambi in Emilia Romagna ed entrambi coltivati a mais da granello, è possibile per l'operatore chiedere la conformità ACA solo per uno dei due corpi aziendali, ovvero quello su cui chiederà l'adesione alla SRA 01 e coltivare la restante superficie con metodo differente dalla produzione integrata volontaria?

- Viene confermato che, così come riportato al punto 10.2.2 della norma, per la conformità ACA il caricamento delle parcelle nella domanda di adesione al SQNPI segue le disposizioni del relativo bando regionale o piano operativo. Pertanto, laddove il bando regionale della SRA-01 permetta un'adesione parziale dell'azienda potranno essere iscritte a SQNPI, per la conformità ACA, le sole superfici oggetto di impegno (SOI). In fase di presentazione della domanda di adesione il sistema informatico permetterà, attraverso un giustificativo, di escludere dall'unità elementare di coltivazione le superfici da collocare al di fuori della SOI.

Nel caso in cui tali aziende dovessero essere interessate anche alla certificazione del marchio, invece, tutta la coltura dovrà essere iscritta e sottoposta a regime di controllo.

11. Gestione attività mista (ACA+ marchio) delle OA e caricamento lotti. “La nostra cooperativa da alcuni anni richiede ed ottiene la conformità ACA per i soci produttori di ortofrutta da industria (pomodoro da industria, pisello, fagiolino, bietta, spinacio, etc) interessati alla rendicontazione OCM, senza richiedere l'utilizzo del marchio. Per il raccolto 2025 una industria di trasformazione del pomodoro nostra cliente ha fatto richiesta per l'utilizzo del marchio SQNPI per i suoi prodotti e ci ha chiesto che il pomodoro da industria che gli forniamo sia idoneo a questo scopo. Abbiamo tentato una iscrizione "selettiva", con l'utilizzo del marchio solo per il pomodoro sul portale SIAN, ma il portale non lo consente. Tenendo conto che per il pomodoro da industria con tutti i suoi soci produttori di pomodoro è storicamente certificata UNI 11233 e QC per la produzione integrata ed ISO 22005 per la tracciabilità delle produzioni, sono a chiedere: possiamo accompagnare la certificazione ACA dei nostri produttori di pomodoro da industria con la garanzia della tracciabilità data dalla certificazione ISO 22005 che abbiamo da diversi anni e fornire quindi il pomodoro tracciato in questo modo alla industria di trasformazione che ha fatto richiesta dell'utilizzo del marchio in modo che essa lo possa utilizzare, senza che tutta la cooperativa debba richiedere l'utilizzo del marchio? La tracciabilità è garantita e non c'è rischio di commistione fra prodotto non a marchio e prodotto a marchio, dato che tutto il nostro pomodoro è tracciato.

- La rintracciabilità SQNPI si basa su un processo peculiare che, grazie all'apposito sistema informatico, mette in relazione le informazioni relative all'attività aziendale con quelle del SQNPI e del fascicolo aziendale grafico. Per cui, non è ammesso l'inserimento manuale di dati provenienti da verifiche di conformità fatte con modalità diverse da quelle del SQNPI. Tuttavia, considerato il caso specifico si potrebbe valutare il seguente percorso: la cooperativa, OA capofila, potrebbe procedere con l'adesione SQNPI optando per la finalità marchio + ACA caricando tutte le parcelle agricole con le colture (pomodoro, pisello, fagiolino ecc.) che solitamente ha coinvolto nel sistema.

Infatti, gli impegni relativi al processo di certificazione della fase di campo sono identici, sia per il marchio e sia per le ACA. Dopo il primo step, che consente di ottenere la certificazione della fase di campo, l'OA metterebbe a disposizione del trasformatore/condizionatore (anche loro in regime SQNPI), solo il prodotto per il quale c'è interesse a proseguire il processo di certificazione post-raccolta, in modo da contraddistinguerlo con il marchio (in questo caso il pomodoro). Per le restanti parcelle di pomodoro o di altre colture per le quali non c'è interesse, il tutto si fermerebbe nella fase di campo perché nessun trasformatore/condizionatore ne caricherebbe i relativi lotti sul registro SQNPI. I già menzionati lotti verrebbero venduti agli stessi trasformatori o ad altri, come prodotto ordinario (il prodotto non verrebbe certificato per la fase post raccolta e non utilizzerebbe il marchio SQNPI).

12. Cosa si intende con rilascio del protocollo della domanda dal SI?

- Il sistema informativo, al termine dell'adesione, rilascia un documento protocollato. La domanda diventa ufficiale a seguito dell'attribuzione del protocollo e successivo rilascio.

Rettifiche

13. Chiarimento in merito alle Domande SQNPI - Problematiche di natura informatica e rettifiche

- Si comunica che, nel capitolo 5 “ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE” della norma SQNPI viene disposto che:
*“Il termine per la presentazione della domanda di adesione e per la presentazione dell'aggiornamento è perentorio e, pertanto, **la possibilità di presentare la domanda oltre tale termine può essere accolta solo nei casi in cui si ravvisassero problemi tecnici indipendenti** dalla volontà del richiedente (da dimostrare mediante evidenze oggettive quali lo scambio di e-mail con l'assistenza all'indirizzo rrn.produzione_integrata@l3-sian.it)”*

Si coglie l'occasione per chiarire che, fermo restando la regola generale del Capitolo 6.2. “VARIAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITÀ” secondo cui *“Le rettifiche delle domande devono essere presentate entro e non oltre il termine ultimo previsto per l'adesione o l'aggiornamento”*, l'operatore può presentare eventuali rettifiche oltre i termini stabiliti dalla norma purché sia dimostrabile che il ritardo sia imputabile a problemi di natura informatica. Per tale casistica la procedura di autorizzazione alla domanda di rettifica non prevede alcun nullaosta da parte della Regione di riferimento.

Recesso

14. **Il recesso volontario dal sistema SQNPI deve essere notificato in qualche modo al sistema, oppure basta non presentare domanda di adesione e si è automaticamente fuori? Se l'azienda sta ferma due anni e poi volesse rientrare, deve comunque fare tutte le registrazioni aziendali, come per legge, ma può comunque usare anche principi attivi non consentiti dal SQNPI? Giusto? Si parla di aziende che richiedono solo l'ACA.**
- Relativamente alla richiesta del marchio, il recesso dal sistema avviene automaticamente nel momento in cui non si presenta la domanda, mentre riguardo le adesioni per le richieste delle conformità agro-climatico-ambientali, è necessario rispettare le specifiche disposizioni del relativo bando regionale. Nella norma “Adesione gestione e controllo” al capitolo 12.1 viene riportato *“Nel caso di recesso dal SQNPI, o di provvedimenti di esclusione o sospensione dell'operatore, l'ODC revoca la certificazione dello status di operatore in regime SQNPI.”* Pertanto, nel periodo in cui non si aderisce al SQNPI, è possibile utilizzare anche i principi attivi che non sono consentiti dai disciplinari di Produzione Integrata, purché ovviamente registrati sulla coltura.

Verifiche e certificazioni per le OA

15. **Nel caso di certificazione in forma associata di CANTINE che acquistano UVA già certificata SQNPI con quale frequenza devono essere verificate le cantine da parte dell'ODC? radice quadrata o 100 %?**
- Valgono le stesse regole definite per le OA di produttori.
16. **Il marchio SQNPI viene usato su tutti i prodotti in uscita da tutte le cantine appartenenti al gruppo di cantine che aderiscono a SQNPI in forma associata?**
- Il marchio contraddistingue le produzioni di ogni lotto per il quale è stata verificata la conformità delle modalità produttive allo standard del SQNPI.
17. **Che forme di autocontrollo devono essere adottate dal capo-filiera per gestire correttamente le cantine aderenti al gruppo?**
- Per gli operatori extra-agricoli è valida la modalità di verifica in autocontrollo. L'autocontrollo va gestito con le stesse regole definite per le OA di produttori. È chiaro che sarà cura degli ODC verificare che il soggetto “capo-fila” abbia il potere per esercitare le verifiche sugli operatori associati con le stesse modalità che utilizzerebbe l'ODC stesso (verifica su un campione pari a $\sqrt{n}$). A titolo di esempio, nel caso dei trasformatori alle prese con gli adempimenti volti a garantire la rintracciabilità, il soggetto “capo-filiera” deve poter verificare i lotti di prodotto al fine di garantire la rintracciabilità (ad es. potere conferito tramite disposizione statutaria nel caso di consorzi) e di rilevare e gestire eventuali non conformità con la possibilità addirittura di escludere dal SQNPI, lotti di dubbia provenienza (non certificati) e soci.

- 18. Si menziona la regola dei 5 centri specificatamente per la prima verifica; cosa si prevede invece per le verifiche successive?**
- Al punto 6.5.1.2 Operatori associati si legge: *“L’ODC effettua la verifica annuale ai centri di lavorazione, la prima verifica a seguito della adesione al SQNPI deve riguardare tutti i centri di lavorazione fino ad numero pari a 5”*. Quando i centri sono più di 5 l’ODC ha facoltà di rimandare la verifica di quelli che eccedono tale numero al secondo anno. Nel secondo anno, oltre a quelli che non sono stati verificati, bisogna inserirne altri almeno per arrivare a 5. Pertanto, per tale fattispecie, la verifica può essere fatta in due anni, mentre il campione da esaminare va fatto in base al criterio del prelievo casuale.
- 19. Al punto 6.5.2. AUTOCONTROLLO si legge: “Gli operatori associati devono dare evidenza del controllo documentale annuale sul 100% delle aziende agricole aderenti”. Sullo stesso capitolo si dice anche: “Nell'anno in corso verrà estratto dall’ODC un campione ($\sqrt{n}$) delle aziende già autocontrollate per verificare se l’autocontrollo è stato eseguito correttamente”. È possibile specificare meglio cosa controlla l’OA sugli associati, dato che l’ODC ne deve verificare successivamente la correttezza?**
- Nel primo caso deve essere verificato che tutti gli associati siano sottoposti a regime di autocontrollo, e che quindi sia stata verificata la presenza della documentazione necessaria, (registro aziendale, registro dei trattamenti, registro di carico e scarico, ecc.) e che ci siano state le verifiche da parte dell’OA finalizzate ad effettuare lo stesso controllo che opererebbe l’ODC su un socio singolo (verifica ispettiva e prelievo di campione per analisi multi residuale effettuato con le specifiche modalità previste per l’autocontrollo), desumibile da verbali tal quali o da reportistica sintetica; nel secondo caso l’ODC verifica l’efficacia dell’autocontrollo sottoponendo alla verifica prevista per gli operatori singoli su un campione pari a radice di N dei soci OA.

Campionamenti

- 20. È possibile effettuare il prelievo per le analisi multi-residuali da parte dell’ODC nel corso dell’intero ciclo vegetativo della coltura dal germogliamento alla raccolta?**
- Sì.
- 21. Viene richiesto se, in fase di campionamento, l’ODC debba campionare le parti verdi, ossia le foglie, il frutto, ossia il grappolo, oppure il prodotto finito, ad esempio il vino.**
- In merito alla domanda si precisa che non è possibile definire una regola generale. L’ODC deve quindi prevedere un proprio protocollo in funzione della specifica realtà aziendale. Non solo per la vite, ma in generale, il campionamento serve a verificare il rispetto del processo produttivo così come previsto dai disciplinari; perciò, ogni matrice che rientra nel processo e sulla quale sia possibile rintracciare eventuali residui non consentiti è valida. Ciò significa che quanto più vicino è il momento di prelievo al momento del trattamento, tanto maggiore sarà la probabilità di trovare eventuali molecole illecitamente utilizzate; la minor probabilità di riscontrarle sul prodotto trasformato (ad es. il vino, o delle confetture, o altro) non esclude che siano comunque matrici anch’esse campionabili, per quanto in genere meno significative.

22. Qual è la finalità dell'analisi chimica multi-residuale?

- L'analisi multi-residuale è finalizzata a verificare l'assenza di eventuali sostanze attive non ammesse dai disciplinari regionali, o non registrate per la specifica coltura, a completamento della verifica generale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari effettuata mediante la verifica in loco ed il controllo documentale, in particolare quello sul registro dei trattamenti.

23. Nel caso in cui un'azienda (singola o in forma associata) presenti richiesta di certificazione per più prodotti, con stagionalità diverse, sarà necessario prevedere più momenti di verifica in azienda in funzione delle stagionalità dei prodotti, o sarà sufficiente un unico controllo/anno indipendente dal periodo di raccolta dei prodotti? Nel caso in cui debbano essere previsti più momenti di verifica, il calcolo della radice quadrata per definire il campione è da intendersi sul totale degli aderenti o va calcolato per singolo gruppo di aziende che producono ciascun prodotto? Ad esempio: nel caso di una cooperativa di 10 aziende agricole che producono ciliegie (periodo di raccolta: maggio) e cavolo cappuccio (periodo di raccolta: novembre), da linea guida l'ODC deve controllare più aziende agricole. Le 4 aziende viste a maggio per la ciliegia consentono di certificare ciliegia e cavolo cappuccio o per certificare il cavolo dobbiamo prevedere ulteriori 4 visite su altre 4 aziende nel periodo di produzione del cavolo? La richiesta nasce dal fatto che questo aspetto impatta enormemente sul numero di verifiche e i relativi costi, e sulla credibilità della stessa certificazione.

- Le verifiche in loco (VI) hanno la finalità di verificare la conformità del processo produttivo allo standard del SQNPI avvalendosi di evidenze documentali e di quelle ambientali. La norma non prevede il momento in cui effettuare la verifica in loco, ma dispone che ne debba essere effettuata almeno una se operatore singolo oppure su campione in caso di OA. Se è perentorio che venga fatta almeno una VI, nulla vieta che nei casi estremi come quelli prospettati (piano colturale con ciliegio e cavoli) se ne possa fare una seconda e anche una terza. Questo non significa che tale principio debba essere applicato sistematicamente, ma può essere applicato a campione (quello che l'ODC ritiene opportuno), per poter esercitare un effetto deterrente: il produttore che dovesse trovarsi nella situazione prospettata non ha la certezza che la VI effettuata a maggio, in prossimità della raccolta di ciliegie, sia stata l'ultima ma è consapevole che l'ODC potrebbe effettuare una seconda (e anche una terza) VI. Si conferma che, per le OA, il calcolo della radice quadrata per definire il campione è da intendersi sul totale degli aderenti a prescindere dal piano colturale aziendale.

Definizioni

24. Viene richiesto se sia possibile esplicitare degli esempi in merito alla definizione di "produttore" riportata nel capitolo 4 "definizioni" e riguardante la dicitura: "Nel caso in cui il produttore sia in grado di adempiere direttamente in campo agli obblighi fiscali e di etichettatura del prodotto è possibile esimersi dall'iscrizione al sistema come confezionatore, ai fini della vendita diretta".

- In merito viene riportato l'esempio di un produttore agricolo che raccoglie frutta venduta direttamente in campo. La vendita del prodotto tal quale proveniente da UEC certificate, da effettuare direttamente in campo, permette al produttore di avvalersi dell'uso del marchio e non necessita di adesione al sistema come confezionatore.

25. **Cosa si intende per intermediario nell'ambito delle attività di condizionamento? Si vuol far piuttosto riferimento all'intermediario commerciale (per esempio il grossista) che non manipola il prodotto e non lo confeziona, ma che interviene nella catena di rintracciabilità?**
- Si conferma che tra le figure di intermediario che ai sensi del punto 10.3.4 della norma deve garantire, nell'effettuare il condizionamento, la prosecuzione del processo di certificazione va compreso anche l'intermediario commerciale (grossista).

Scelta varietale e materiale di moltiplicazione - PCN

26. **Considerando quanto previsto al punto 4.5.1 del PCN (richiesta di semente certificata per seminativi), nel caso in cui vi sia un'azienda che effettua l'ingresso nello schema per la prima volta (si ipotizza che tale azienda non abbia mai ottenuto la certificazione SQNPI o partecipato a bandi della Misura 10 ex psr 2013-2020), non risulta chiaro quale debba essere l'approccio da parte dell'Organismo di Certificazione relativamente alla qualità CE del seme di cereali autunno vernini.**

In particolare, si suppone il caso di un operatore che non è mai stato certificato SQNPI e non ha mai partecipato a bandi della Misura 10 ex psr 2013-2020 (e quindi non ha mai aperto un disciplinare prima dell'inizio del 2024): se lo stesso operatore ha seminato del grano tenero in data 01.11.23 (data in cui le LGNPI e i bandi regionali non erano ancora stati pubblicati) senza che questa semente fosse certificata, l'ODC sarebbe tenuto a rilasciare una Non Conformità al punto 4.5.1 nei confronti di tale operatore per mancanza di semente certificata OPPURE potrebbe ritenere il punto per i cereali autunno vernini non applicabile perché la semina è stata effettuata prima dell'uscita dei nuovi disciplinari e delle LGNPI?

- In merito al quesito relativo all'esecuzione delle verifiche previste al punto 4.5.1 delle PCN, limitatamente ai casi di operatori che aderiscono al SQNPI per la prima volta, si comunica quanto segue:
 1. nel caso di ACA: pur restando valido il vincolo della norma in merito alla necessità di impiegare sementi certificate, il periodo operativo entro il quale applicare gli impegni da parte dell'operatore resta quello specificato nel bando della misura (1° gennaio 2024 o data diversa da verificare sul bando regionale);
 2. nel caso di certificazione finalizzata all'uso del marchio: le verifiche di conformità vanno estese a tutte le fasi del processo produttivo, quindi, anche al periodo antecedente l'adesione. Nel caso di specie le verifiche dovranno tener conto degli impegni e delle relative deroghe previste al punto 5 delle LGNTA - SCELTA VARIETALE E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE.

In linea generale ed in relazione al primo anno di adesione, ai fini della certificazione ACA (aiuti SRA01 e OCM) gli impegni si intendono per anno solare e quindi a partire dal primo gennaio dell'anno di adesione, fatto salvo differenti specifiche espresse nei bandi. Al fine del rilascio del marchio SQNPI, invece, le verifiche dovranno tener conto dell'intero ciclo colturale e, pertanto, i vincoli (non solo quello sulle sementi ma anche quelli di fertilizzazione) dovranno essere rispettati anche nell'autunno dell'annualità precedente la raccolta.

Colture avvicendate o intercalari

27. Cosa si intende esattamente con la frase presente al Par. 5: “Riscontrare che la coltura sia realmente “avvicendante o intercalare”, adeguare di conseguenza il piano della verifica e documentare adeguatamente l’intervento”? È da intendersi come obbligo di specificare nel report che sia stata valutata anche la conformità della coltura intercalare non presente in domanda? Se sì, in caso di NC come deve essere fatta la registrazione sul SI?

- La disposizione vuole evitare di creare problemi di rettifica nel periodo post-scadenza del termine di presentazione della domanda SQNPI, specificatamente per quei casi in cui l’ispettore riscontri, nel corso della verifica *in loco*, post coltura intercalare, una coltura diversa da quella presente in domanda. Nel caso in cui sia possibile acquisire la rettifica effettuata nel fascicolo aziendale e sia altresì verificabile che il caso di specie sia annoverabile tra i casi di colture intercalari o avvicendenti (es. a fronte di frumento in domanda SQNPI e cavolfiore a trapianto estivo riscontrato *in loco*) l’ispettore ne dovrà tener conto senza rilevare alcuna NC. Le NC altresì devono essere rilevate qualora nel piano colturale SQNPI vi sia una coltura, diversa da quella riscontrata *in loco*, che non possa essere considerata intercalare, o se siano riscontrate a carico della coltura in corso. Eventuali NC rilevabili a carico della coltura intercalare possono essere riportate solo nel campo note, ma attualmente il SI non ci permette di considerarle e cumularle alle altre. La verifica/analisi delle colture intercalari ha senso se l’azienda richiede l’uso del marchio SQNPI o la ACA anche sulla coltura intercalare.

28. In merito al cap. 5 ove vengono riportate le disposizioni relative alla gestione delle colture avvicendate: “Per quanto riguarda la gestione delle colture avvicendate o intercalari in regime SQNPI, la necessità di procedere con una rettifica della domanda che permetta di rappresentare il nuovo piano colturale, potrebbe incorrere nel problema del superamento del termine ultimo di adesione. In tale caso, l’operatore non deve presentare la rettifica in quanto sarà cura dell’ODC, in sede di controllo, farsi fornire dall’azienda la scheda di validazione dell’aggiornamento del fascicolo aziendale, riscontrare che la coltura sia realmente “avvicendante o intercalare”, adeguare di conseguenza il piano della verifica e documentare adeguatamente l’intervento. Nel caso in cui la coltura richiesta a premio con le misure ACA non sia inserita nel piano di coltivazione al momento della presentazione della domanda SQNPI, l’ODC provvede a chiedere all’operatore la scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata in modo da rendere coerenti le domande PSR/CSR/interventi settoriali ortofrutta e patate previsti dal PSP (OCM) e SQNPI” vengono richiesti i seguenti chiarimenti:

1°: Accertato che basti richiedere l’aggiornamento del fascicolo aziendale al fine di risolvere la mancata corrispondenza tra la coltura X riscontrata in campo e quella presente nel fascicolo aziendale/domanda di adesione SQNPI, senza procedere alla presentazione di una domanda di rettifica SQNPI, qualora si riscontri una NC proprio sulla coltura X rilevata in campo, dove dovrà essere registrata dato che nella domanda di adesione SQNPI non si troverà tale coltura?

2°: Nel caso in cui non ci sia coerenza di superficie tra la domanda di adesione SQNPI e il fascicolo aziendale aggiornato oggetto di verifica, accertata la corrispondenza di quest’ultimo con le parcelle e le colture in campo, come si dovrà procedere? È necessario che tutta la superficie riportata nel fascicolo aziendale aggiornato sia riportata totalmente dai CAA nella domanda di adesione SQNPI?

- Nel 1° caso la NC verrà attribuita alla UEC o alla parcella e condizionerà la certificazione dei

lotti ad esse riconducibili. Eventuali NC rilevabili a carico della coltura intercalare possono essere riportate solo nel campo note ma attualmente il SI non ci permette di considerarle e cumularle alle altre. Solo nel caso si dovesse richiedere l'adesione al SQNPI, e quindi il logo, per la coltura intercalare, allora dovrà essere eseguita verifica ed annotazione delle difformità ai fini della certificazione annuale e futura.

- Nel 2° caso la rispondenza delle parcelle e relative superfici tra Fascicolo Aziendale e piano colturale SQNPI viene verificata preliminarmente dal sistema informativo. Pertanto, non compete all'ODC fare verifiche sulla consistenza della superficie.

29. Cosa si intende esattamente con la frase presente al cap. 5: “Nel caso in cui la coltura richiesta a premio con le misure ACA non sia inserita nel piano di coltivazione al momento della presentazione della domanda SQNPI, l'ODC provvede a chiedere all'operatore la scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata in modo da rendere coerenti le domande PSR/CSR/interventi settoriali ortofrutta e patate previsti dal PSP (OCM) e SQNPI”? Che tipo di valutazione deve essere svolta dall'ODC sulla scheda di validazione aggiornata? La coltura intercalare non presente in domanda deve essere valutata a fronte del SQNPI?

- La scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata va messa in relazione con la coltura realmente presente in campo. Per la coltura precedente, desumibile dalla domanda SQNPI, sono valide le considerazioni fatte al precedente punto.

Geo-localizzazione dell'ODC

30. Cosa si intende esattamente con la frase presente al cap. 6.4: “Il verbale della verifica effettuata in loco deve essere corredato da evidenza circa la geo-localizzazione dell'ispettore esecutore”?

- È sufficiente allegare una documentazione che evidenzi la geo-localizzazione del valutatore al momento della verifica in loco per l'accertamento delle colture presso almeno una parcella o UEC e quando si fa il prelievo del campione per l'analisi multi-residuale.

31. Per la geo-localizzazione del verbale è sufficiente l'inserimento delle coordinate geografiche del sito ispezionato da riportare all'interno del verbale di verifica?

- La geo-localizzazione è necessaria per comprovare la reale identificazione della posizione geografica in azienda da parte dell'ODC durante il controllo della verifica *in loco*. Per comprovare il controllo effettivo è possibile utilizzare tutti i mezzi possibili che ne comprovino l'effettuazione quali ad esempio i geotag o marcatori geografici delle foto. Non è sufficiente trascrivere a verbale semplicemente le coordinate del luogo visitato.

32. Vi è necessità di prevedere la geo-localizzazione degli ispettori anche per le verifiche in auto-controllo?

- La geo-localizzazione dovrebbe essere uno strumento in grado di dimostrare l'effettivo controllo in azienda da parte degli ODC e, per questo, deve essere riferito ad una verifica in loco su una parcella o UEC con lo scopo di dimostrare l'effettuazione del prelievo del campione da sottoporre ad analisi multi-residuale. Non è pertanto necessario che venga effettuato su ogni parcella e tanto meno in autocontrollo dal momento che in quest'ultimo caso l'OA è comunque soggetta ad un controllo finale da parte dell'ODC.

Chiusura dei controlli svolti dagli ODC

33. **Per quale motivo le tempistiche relative alla chiusura dei controlli e al caricamento degli esiti differiscono in base alle specificità? Viene riportata la norma presente al capitolo 6.5.1**
- **tempistica chiusura controlli e caricamento esito da parte degli ODC.**
 - a) **presa in carico ODC dalla notifica aziendale: entro 30 giorni;**
 - b) **data ultima per effettuare prima visita o visita annuale dei produttori il 31 ottobre ed il caricamento esito controllo ACA e certificazione entro il 15 novembre**
 - c) **data ultima per effettuare prima visita o visita annuale dei trasformatori e confezionatori il 15 dicembre ed il caricamento esito controllo certificazione entro il 31 dicembre oppure**
 - d) **data stabilita dalla Regione per le conformità ACA successiva a quella del punto b.**
 - La differenziazione del tempo di chiusura tra produttori e trasformatori si è resa necessaria perché in alcuni casi i trasformatori cominciano ad operare a novembre (come ad esempio i frantoi). Si è ritenuto opportuno prolungare i tempi per fare le verifiche quando tutti i trasformatori sono ancora in attività.

Adempimenti documentali e prodotti fitosanitari

34. **Nel cap 7 vengono descritti gli adempimenti documentali che si devono produrre e conservare. Per quanto tempo devono essere conservate le diverse documentazioni?**
- La documentazione e le registrazioni prodotte devono essere conservate per almeno i 3 anni successivi all'anno di redazione. Nel caso in cui siano utilizzati prodotti fitosanitari per i quali in etichetta è previsto un quantitativo massimo utilizzabile in un arco temporale superiore a tre anni, la registrazione del trattamento deve essere conservata per l'intero arco temporale e per i successivi tre anni. Nel caso specifico del rame, ad esempio, il reg UE prevede un limite max pari a 28 Kg/ha nell'arco di 7 anni. Nella fattispecie bisogna mantenere le registrazioni per verificare questo requisito come specificato al punto 0.1 del PC, per un arco temporale totale di 7 anni + 3. I soggetti riconosciuti sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa all'attività aziendale e a renderla disponibile durante i controlli di conformità. A titolo di esempio e come elenco non esaustivo deve essere disponibile la seguente documentazione, quando pertinente: registrazioni delle operazioni colturali, abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, fatture acquisto fitofarmaci, concimi, risultati analisi suolo, attestato controllo di funzionalità e/o regolazione delle macchine irroratrici, ecc.
35. **Chiarimenti paragrafo 8.1 e relativi all'interpretazione delle non conformità rilevabili in materia di impiego dei prodotti fitosanitari.**
- All'interno del paragrafo 8.1 si riscontra la seguente dicitura: *“Le non conformità che costituiscono infrazione delle norme di legge, oltre a dar luogo all'applicazione delle penalità previste dal sistema, devono essere notificate con le modalità previste dal SI.”*
In merito si intende specificare che le “non conformità” correlate ad un impiego non corretto dei prodotti fitosanitari vanno gestite come riportato di seguito:
 - nel caso di impiego di prodotti fitosanitari non registrati per la specifica coltura o con registrazione revocata la NC rappresenta una violazione della norma di legge cogente e

- pertanto va posta in evidenza con le modalità previste nel paragrafo 8.1, oltre a dover essere classificate e gestita sulla base delle disposizioni del piano di controllo SQNPI (vedere anche punto 1.1. del PCN);
- nel caso di impiego di prodotti fitosanitari registrati per la coltura ma non previsti nei disciplinari regionali di difesa integrata la NC va classificata e gestita solo sulla base delle disposizioni del piano di controllo SQNPI (vedere anche punto 1.2; 1.2.1; 1.3 del PCN).

Esclusione operatore

36. Nel cap. 9 relativo all'esclusione dell'operatore, ove è riportata la frase - *Il soggetto incorso in un provvedimento di esclusione subisce il fermo di 1 anno prima di potere eventualmente procedere con una nuova domanda di adesione al SQNPI*- chi determina l'esclusione? Questa limitazione si applica anche per le aziende escluse in autocontrollo da un Consorzio o altro OA?

- L'OTS specifica che, sulla base della definizione insita nella norma, l'esclusione costituisce “*un provvedimento sanzionatorio di carattere definitivo emesso dall'ODC che determina per le UEC, per i lotti, l'operatore singolo o per l'OA interessati dal provvedimento, la fuoriuscita dal sistema di certificazione SQNPI.*” La gestione delle non conformità da parte dell'OA dovrà invece seguire le disposizioni dei paragrafi 6.5.2 e 8.2 della Norma SQNPI - Adesione, gestione, controllo. Eventuali situazioni di “non conformità” rilevate dagli ODC devono essere gestite secondo i criteri evidenziati al punto “gestione non conformità”. Quindi, qualora in autocontrollo si rilevino difformità che determinano l'esclusione, i lotti/operatori dovranno essere esclusi dall'OA in fase di autocontrollo.

La limitazione relativa al “fermo di 1 anno” non si applica per gli operatori esclusi in autocontrollo da un OA.

Trasformazione

37. Nel cap. 10.3.7 relativo alla TRASFORMAZIONE viene riportato - *I prodotti trasformati, di cui alla specifica nella sezione “definizioni”, possono ammettere uno o più ingredienti (esclusa l'acqua ed il sale da cucina) non reperibili sul mercato come certificati SQNPI, nella misura massima non superiore al 5% in peso riferito al momento della produzione del prodotto trasformato. Durante la fase di trasformazione dovranno essere costantemente garantite l'identificazione e la separazione dei lotti dalle produzioni diverse da quelle SQNPI.* - Viene dunque richiesto se vi è la possibilità di far rientrare il mosto concentrato, non reperibile sul mercato come certificato SQNPI, tra gli ingredienti impiegabili entro il limite del 5% del vino.

- A causa dell'irreperibilità sul mercato di prodotto certificato, il mosto concentrato ordinario potrà essere impiegato per correggere vino SQNPI nel rispetto dei vincoli prescritti dalla norma.

Post-raccolta

38. In merito all'obbligo per gli operatori che insistono sul post raccolta di caricare la tracciabilità dei lotti SQNPI nell'apposita sezione "Registrazione lotti certificati" del SI, disposto al capitolo 11.3, si chiede se le aziende vitivinicole (cantine), poiché già chiamate alla tenuta delle registrazioni in SIAN (registro vitivinicolo dematerializzato), siano esonerate o meno da tale obbligo.

- Per quanto riguarda il quesito, si fa presente che la disposizione presente nel capitolo 11.3 ha un carattere generale che vale per tutte le produzioni e prevede espressamente che si debbano caricare i dati, ma non vincola l'operatore a seguire specifiche modalità. Questo significa che non è preclusa la possibilità di acquisire i dati relativi ai lotti di prodotto attingendo a una banca dati pubblica come nel caso di specie.

Pertanto, l'acquisizione automatica dei dati dal registro di cantina dematerializzato assolve direttamente all'obbligo di tracciare i processi.

Piano di controllo

39. Cosa si intende con "la verifica delle registrazioni sul registro aziendale SQNPI elettronico, entro i termini stabiliti dalla norma, si intende soddisfatta anche a fronte di evidenze desumibili da registri cartacei o e-mail", ai punti 0.1-0.2-0.3-0.4 dell'allegato 1 ai PC 2024?

- La verifica delle registrazioni è intesa ad accertare che la tempistica di tale adempimento sia conforme a quella stabilita dalla norma. Tale disposizione, preso atto della realtà esistente, potrebbe creare qualche disparità di trattamento tra i produttori che fanno uso del registro aziendale SQNPI cartaceo rispetto a quelli che usano quello informatico. Pertanto, in attesa che vi sia una totale conversione al registro aziendale SQNPI informatico, tenuto conto che in molti casi vige l'obbligo di usare i registri informatici (es. disposizioni regionali), la verifica della tempistica di registrazione delle operazioni colturali, può tener conto di evidenze quali le date di inoltro delle e-mail, o di registrazioni su formati cartacei per consentire anche ai produttori più anziani, o comunque quelli con scarsa dimestichezza degli strumenti informatici, di effettuare le registrazioni nei tempi stabiliti.

40. Nel punto 1.1 dell'allegato 1 ai PC tra i diversi obblighi da seguire viene riportato il limite di non superare la dose massima ettaro indicata per applicazione. A tal proposito, se un prodotto deve essere utilizzato obbligatoriamente ad 1 litro ad ettaro e l'operatore lo utilizza a 0.1 l/ha risulta conforme? Un'azienda che non effettua trattamenti può non avere il controllo funzionale?

- Nel primo caso la risposta è che ai fini del SQNPI la verifica della dose minima non viene eseguita e quindi il prodotto potrà risultare conforme. Inoltre, sulla base di quanto riportato al capitolo 9 delle LGNDI 2024, vi sono casi in cui qualora si dovesse incorrere nel mancato rispetto della prescrizione di etichetta che stabilisce la quantità minima d'impiego del PF riferita all'unità di superficie, gli operatori in regime SQNPI potranno avvalersi della deroga prevista dall'articolo 43, comma 7 quater del D. L. del 16 luglio 2020 n.76 convertito nella legge 120/2020.
- Nel secondo caso non è necessario procedere con il controllo funzionale.

Certificazione e uso del marchio

41. È possibile certificare le colture ad indirizzo frutticolo messe a dimora da poco tempo e non ancora in produzione? Vi è la possibilità di utilizzare il marchio?

- Per quanto riguarda il processo di certificazione che consente di garantire la conformità della modalità produttiva allo standard previsto dal SQNPI bisogna sottolineare che pur non potendo avvalersi del marchio per contraddistinguere il prodotto conforme, che ancora non è disponibile, la certificazione comunque attesta la conformità del processo produttivo in capo alla UEC che include il nuovo frutteto e, pertanto, l'azienda può utilizzare il marchio per dimostrare lo status di operatore sulla documentazione aziendale e sul materiale pubblicitario sulla base delle prescrizioni riportate al punto 12.3 "Modalità d'uso".

42. Se una cantina con n. soci inoltra la prima domanda di adesione a partire dal 2024 (anno 0) per riportare il marchio SQNPI sulla bottiglia dovranno attendere il 2025 poiché nel 2024 verranno certificate le uve 2024 e solo nel 2025 potrà essere utilizzato il marchio sul vino prodotto da uve 2024? Per l'annualità 2024, invece, gli operatori associati non potranno usare il marchio se utilizzano uve vendemmia 2023 in quanto ancora non erano iscritti al SQNPI? È corretta tale interpretazione?

- L'interpretazione è corretta dal momento che il prodotto può essere valutato ed eventualmente, certificato conforme allo standard, solo dopo aver concluso l'iter delle verifiche. Acquisita la certificazione il prodotto potrà avvalersi del marchio distintivo SQNPI.

In tal caso, non possono essere usati vini di annata 2023 o precedenti per effettuare tagli d'annata sul prodotto.

43. Lo sblocco dei lotti al fine della commercializzazione del relativo prodotto con il marchio SQNPI è a carico dell'ODC o dell'Operatore responsabile in seguito ad esito positivo dell'autocontrollo? Laddove fosse previsto sblocco da parte dell'ODC, questo può avvenire solo dopo il completamento delle visite presso la sede dell'OA o anche prima, una volta eseguita la verifica in azienda agricola (questo aspetto è importante per le aziende che fanno prodotti con stagionalità diverse)?

- Il sistema dà evidenza dei lotti di prodotto per i quali l'ODC ha verificato la conformità alla disciplina della PI. Solo sulla base di quella evidenza può essere commercializzato il prodotto avvalendosi della facoltà di usare il marchio SQNPI, da parte del produttore o altro soggetto inserito nel SQNPI (confezionatori, distributori, trasformatori). Per colture raccolte nel primo periodo dell'anno quando le verifiche di conformità non sono state ancora concluse ci si può avvalere della disposizione della norma di cui al punto 12.1 – Certificazione, che recita: *"L'attestazione dello status di operatore in regime SQNPI può avere durata pluriennale. La vigenza di tale status consente di estendere temporaneamente ai lotti di prodotto riconducibili a UEC già verificate in precedenza, a parità di coltura, e che hanno dato origine solo a lotti conformi e quindi certificati, la conformità in attesa della verifica annuale"*. Tale possibilità si intende riferita nel caso di una stessa coltura. Tenendo conto di quanto riportato al capitolo 5 è inoltre introdotto il principio secondo cui *"L'assoggettamento al sistema di qualità è continuativo"* per cui l'ODC ha facoltà di adottare programmi di controllo nel corso dell'intero anno, tenendo conto anche della tempistica dei cicli colturali e degli eventuali piani di autocontrollo delle OA.

44. **Un prodotto finito, quale ad esempio il substrato commercializzato come lettiera per animali da compagnia, composto da materie prime di origine agricola non trasformate (nel caso specifico da foraggere), può essere certificato con il marchio SQNPI?**
- Un prodotto può essere certificato SQNPI purché si rispettino i limiti stabiliti al punto 10.3.7 della norma oppure le prescrizioni del punto 10.3.8.
45. **È possibile certificare un'azienda mangimistica (filiera zootecnica) che acquista da un produttore agricolo certificato SQNPI?**
- Non vi è alcuna disposizione nella norma che ponga il divieto ad un'azienda mangimistica di certificarsi come SQNPI. Pertanto, preso atto di quanto premesso e tenuto conto che il trasformatore acquista da produttore agricolo certificato SQNPI, lo stesso ha piena facoltà di certificarsi SQNPI. Ai fini dell'apposizione del logo, ovviamente, dovranno essere rispettate le disposizioni della norma, in particolare di quelle del paragrafo 10.3.7 e 10.3.9
46. **Cosa si intende con la frase riportata al cap. 12.2: “L’OTS, ai sensi dell’art. 7 del regolamento d’uso del marchio, si riserva di interdirla l’uso agli operatori che dovessero adeguare lo standard, definito nei disciplinari regionali di PI, per ragioni non supportate da evidenze tecnico scientifiche, in special modo se finalizzate a rafforzare politiche di promozione dei prodotti intese a sfruttare particolari sensibilità dell’opinione pubblica”?**
- La disposizione è stata inserita per cercare di dissuadere alcuni soggetti della distribuzione ad applicare, ai fini pubblicitari, standard di produzione integrata “più restrittivi” eliminando, ad esempio, sostanze attive fitosanitarie secondo loro esigenze specifiche e/o alterando procedure che potrebbero sconvolgere la sostenibilità delle strategie.

Logo

47. **Vengono richieste informazioni in merito alle caratteristiche del logo della produzione integrata da usare sulle etichette delle bottiglie di vino. Preso atto che i colori del simbolo non possono differire da quanto indicato nel DM 4890 del 2014, lo sfondo esterno al logo può essere trasparente (esempio A)? Oppure il logo è ricompreso in una cornice rettangolare a sfondo bianco (esempio B)?**

A



B



- Sono ammissibili entrambe le tipologie, con la specifica che, qualora si adottasse uno sfondo trasparente si dovrà assicurare la leggibilità della dicitura “SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA”

48. È possibile un uso del marchio SQNPI in bianco e nero in linea con quanto previsto da una modifica al “codice delle proprietà intellettuale/industriale marchi”?

- L'art. 9 del D.M. 4896/2014 stabilisce che il regolamento d'uso allegato al decreto è parte integrante del marchio SQNPI e ne individua i soggetti aventi titolo a farne uso e le relative modalità d'esercizio.

Tale regolamento non prevede una possibilità di un utilizzo del marchio SQNPI in bianco e nero, ma al contrario si occupa di specificare in maniera precisa e puntuale la riproduzione del marchio stabilendo all'art. 8 che il logo nella riproduzione in quadricromia deve essere riprodotto secondo specifici valori e percentuali cromatiche di colore giallo, blu e nero. Pertanto, nel rispetto della attuale normativa non è possibile autorizzare l'uso del marchio SQNPI in bianco e nero.

SQNPI e Biologico

49. Le aziende agricole che sono in conversione al BIO possono iscriversi anche al SQNPI? Il prodotto (es. UVA) di aziende agricole in BIO o in conversione al BIO (che non aderiscono a SQNPI) può essere destinato alla trasformazione di prodotto che verrà poi certificato SQNPI e che quindi potrà essere identificato dal marchio MASAF? Le masse di uve provenienti da produttori BIO ed escluse dalla certificazione BIO perché provenienti dalle fasce di rispetto (anche prudenziali) possono essere usate per ottenere un prodotto trasformato SQNPI?

- Il SQNPI prevede di certificare la conformità delle produzioni ottenute sulla base dello standard definito nei disciplinari regionali di PI e delle regole riportate nelle procedure di adesione e controllo. Non sono previste altre ipotesi, in relazione al BIO o altri SQ. Se le superfici BIO sono state iscritte al SQNPI e hanno rispettato interamente la normativa tecnica SQNPI potranno comunque essere ammesse alla certificazione SQNPI.
- In merito si specifica che, non essendoci un divieto espresso nell'ambito della vigente normativa, **le produzioni agricole** possono avvalersi della doppia certificazione Bio e SQNPI purché assolvano agli obblighi e impegni previsti dai due sistemi di certificazione. Viene però stabilito il divieto di una congiunta apposizione dei due marchi, in quanto anche il consumatore più attento non sarebbe in grado di risalire alla fattispecie di conformità comune ai due sistemi di qualità, e potrebbe confondersi alimentando fraintendimenti e speculazioni.

FAQ RELATIVE ALLE LGNTA

50. Cosa si intende per operazioni colturali?

- Per operazioni colturali si intendono tutte le lavorazioni che vengono svolte in campo quali ad esempio l'impianto, la semina ed il trapianto, le fertilizzazioni, nonché le operazioni quali l'aratura, erpicatura, estirpatura, gestione della pianta, irrigazioni e trattamenti fitosanitari.

51. Nel caso in cui si effettui un estirpo ed il reimpianto sullo stesso appezzamento per la stessa varietà culturale, è necessario avere una relazione agronomica redatta da un tecnico iscritto all'albo?

- In merito alla domanda si specifica la necessità di controllare la regola prevista dal proprio disciplinare regionale. In Veneto, ad esempio, è ammesso il reimpianto solo nel caso in cui non si sia riscontrata mortalità di piante dovuta da marciumi del colletto e apparato radicale quali armillaria ed è obbligatoria l'attestazione da parte di un tecnico.

52. Possibilità di considerare la validità delle analisi, effettuate su un'area omogenea, in presenza di una divisione aziendale.

- Ai fini della determinazione di un corretto bilancio di fertilizzazione è necessario eseguire le analisi del suolo che accertino lo stato chimico fisico della rizosfera. Le analisi rappresentano l'oggettiva condizione fisico chimica del suolo, in un determinato lasso di tempo e per una ragionevole estensione di superficie individuabile in base a caratteri omogenei, a prescindere dal titolo di conduzione dell'area nella quale ricade. Pertanto, per la definizione del bilancio di fertilizzazione, le analisi mantengono il loro valore per il tempo stabilito e in relazione, anche a seguito di trasferimento della conduzione dell'area omogenea di riferimento, a qualsiasi titolo, a uno o più soggetti.

53. L'assolvimento dell'obbligo di inerbimento stabilito dalle diverse disposizioni previste al punto 9 – “gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti”, relativamente alle aree in pendenza investite a colture arboree, presuppone in ogni caso il riscontro oggettivo nell'interfila di vegetazione erbacea spontanea o appositamente seminata?

- Sì, ad eccezione dei casi in cui la forma di allevamento della coltura arborea e lo sviluppo a maturazione dell'impianto, determinino delle limitazioni ecologiche e/o fisiologiche alla normale crescita di un'adeguata copertura vegetale del suolo (ad esempio noccioleti con oltre dodici anni dall'impianto). In tali casi, qualora il terreno non presenti evidenze di lavorazioni o di applicazioni di prodotti fitosanitari erbicidi, l'obbligo di inerbimento si considera comunque assolto.

FAQ RELATIVE ALLE LGNDI

54. Per quanto riguarda l'utilizzo dei Ditiocarbammati che sono impiegabili fino all'allegagione, è richiesto se con questo si intende da subito dopo la fine fioritura, oppure la fine dell'allegagione?

- Il periodo va inteso fino alla fase di allegagione ossia fino al termine della fioritura.

55. Il numero di interventi con i candidati alla sostituzione nella scheda del diserbo della Barbabietola è 3 ma risultano solo due sostanze attive candidate alla sostituzione. Qual è il limite?

- Il limite 3 è riferito al numero degli interventi totali previsti con i candidati e non al numero delle s.a candidate ammesse. Ad esempio, da etichetta la Propizamide può essere impiegata 2 volte e così il Lenacil, ma nel caso della Barbabietola il limite massimo di interventi (totali) previsti sulla coltura con i candidati alla sostituzione è 3.

56. In merito alla disposizione del capitolo 10 delle LGNDI si intende fornire i seguenti chiarimenti:

- In caso di controlli funzionali o di regolazioni effettuate prima del 31/12/2020 la validità di entrambi i certificati è di 5 anni (o altra durata definita nelle norme generali regionali). La naturale scadenza di uno dei due attestati fa scattare l'obbligo di rinnovare entrambi i certificati che avranno durata di 3 anni.

Ad esempio, nel caso in cui il controllo funzionale e la regolazione strumentale siano stati effettuati nel 2020, per entrambe le fattispecie i controlli devono essere nuovamente svolti nel 2025. Seguono poi aggiornamenti entro 3 anni.

- controllo funzionale svolto nel 2020 – agg. nel 2025 – agg. 2028
- regolazione strumentale svolta nel 2020 – agg. nel 2025 – agg. 2028

Nel caso di disallineamento tra i controlli, la naturale scadenza di uno dei due attestati fa scattare l'obbligo di rinnovare sia il controllo funzionale che la regolazione strumentale.

Ad esempio, se si è svolto il controllo funzionale nel 2018 ma la regolazione strumentale è stata effettuata nel 2020, fermo restando l'aggiornamento del controllo funzionale nel 2023, entrambi gli attestati dovranno essere rinnovati nel 2025 poiché la scadenza della regolazione strumentale fa anticipare la scadenza del controllo funzionale.

- controllo funzionale svolto nel 2018 – agg. nel 2023 - nuovo agg. nel 2025 (anziché 2026) - agg. 2028
- regolazione strumentale svolta nel 2020 – agg. nel 2025 - agg. 2028